



Atti del Comune

Settore Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità

COMUNE DI MILANO
S PARCHEGGI E SPORTE

Protocollo PG 540598/2014
Del 04/09/2014
S-SPORTELLLO UNICO PE
(S) DIRETTORE DI SETTORE
04/09/2014

Milano, 3 settembre 2014

Oggetto: CONTRASSEGNI PER LA SOSTA LIBERA SL, NELLE ZONE DI RILEVANZA URBANISTICA SU TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO O PORZIONI DELLO STESSO.

In: Territorio cittadino

ORDINANZA N. 71285

IL SINDACO

- Visti gli articoli 3, 5 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, nonché le norme del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e premesso che l'art. 7 comma 1 lettera "f" del D. Lgs. n. 285/1992 consente di subordinare al pagamento di una somma la sosta di veicoli su aree destinate a parcheggio, mentre il comma 11 riconosce la facoltà di riservare superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti.
- Viste le D.G.C. n. 2448 del 22 settembre 2000 "Istituzione delle zone di rilevanza urbanistica ai sensi dell'art.7 -comma 8 e seguenti- del Codice della Strada come individuate ed in attuazione del Piano Urbano del Traffico Urbano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2000";
- Vista la D.G.C. n. 1909 del 27 luglio 2007 "Istituzione delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica ai sensi dell'art.7 comma 8 del d. lgs. 285/92 e s.m.i.";
- Vista l'ordinanza n. 50931 del 23 gennaio 2002 con la quale si disciplina ad oggi il rilascio del contrassegno per la sosta libera (serie SL) a titolo gratuito negli spazi delle Zone di Rilevanza Urbanistica a favore di amministratori locali, rappresentanti di uffici statali centrali e periferici di Milano, addetti comunali e operatori di altri servizi, uffici ed enti pubblici e Corpi dello Stato;
- Viste le ordinanze relative ai singoli ambiti di sosta, con le quali sono disciplinati il rilascio dei contrassegni di sosta del tipo AM, AS, AM-AS, ED, AU, AO, OL e BG, per la sosta agevolata o gratuita di determinate categorie, nel singolo Ambito in cui a sede il luogo di lavoro;
- Vista l'ordinanza n. 62165 del 7 novembre 2008 relativa al rilascio di contrassegni tipo BG a favore dei medici di famiglia convenzionati ASL;



- Vista l'ordinanza n. 42958 del 15 luglio 1996 relativa all'esclusione del pagamento della tariffa oraria di alcune categorie di veicoli;
- Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 31/2013 avente ad oggetto "Rimodulazione del sistema tariffario in materia di sosta su strada e nei parcheggi in struttura", con particolare riferimento al punto 3.1.3 "Permessi di sosta gratuita per categorie particolari";
- Considerata tuttora attuale l'esigenza di talune categorie ad ottenere agevolazioni in materia di sosta, per preminenti ragioni di pubblico interesse o per rilevanti motivi connessi alle proprie attività e servizi che si svolgono nella città di Milano, per cui il veicolo rappresenta uno strumento imprescindibile e necessario per lo svolgimento della propria attività senza rappresentare mero strumento di mobilità;
- Ritenuto necessario disciplinare i criteri per l'attribuzione dei permessi di sosta libera per le categorie di soggetti individuati dalla citata deliberazione di Consiglio comunale n. 31/2013;
- Ravvisata altresì la necessità di prevedere il rilascio del contrassegno a limitate categorie di soggetti non esplicitamente individuati dalla sopra richiamata deliberazione CC n. 31/2013, ma riconosciuti tra gli aventi titolo all'ottenimento dell'autorizzazione a circolare nelle corsie riservate ai veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto e nelle ZTL, in esecuzione della specifica Ordinanza n. 69723/2013 e del relativo disciplinare di attuazione;
- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali";

Tutto ciò premesso

ORDINA

di riconoscere l'agevolazione della sosta gratuita su tutto il territorio comunale o singoli ambiti di sosta, sia sugli stalli regolamentati a pagamento (blu) che su quelli riservati ai residenti (gialli) alle categorie appresso riportate, se operanti nel territorio del Comune di Milano.

1. SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE E SENZA OBBLIGO DI ESPOSIZIONE CONTRASSEGNO

Restano esclusi dalla disciplina del pagamento della tariffa oraria:

- 1.1 i veicoli di proprietà di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco riconoscibili da targa speciale o livrea;
- 1.2 i veicoli di proprietà di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Capitaneria di porto e Croce Rossa Italiana, riconoscibili da targa speciale o livrea;
- 1.3 le autoambulanze;
- 1.4 i veicoli dei medici che effettuano visite domiciliari urgenti, riconoscibili dal contrassegno dell'ordine, per un tempo massimo di un'ora con obbligo d'uso del disco orario per indicare l'inizio della sosta.



2. PREVIA AUTORIZZAZIONE E OBBLIGO DI ESPOSIZIONE CONTRASSEGNO PER LA SOSTA VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

2.1 CARICHE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI:

Veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio da soggetti che ricoprono cariche negli organi dello Stato o degli Enti Territoriali, che possano avere esigenze di muoversi e di sostare all'interno del territorio comunale per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il contrassegno è rilasciato alle seguenti categorie di soggetti, aventi residenza o domicilio o dimora lavorativa o comunque operanti nel comune di Milano:

2.1.1 Membri del Governo

2.1.2 Membri del Parlamento italiano e/o Europeo eletti nei collegi elettorali cui appartiene la città di Milano

2.1.3 Presidente, Assessori e Consiglieri della Regione Lombardia e/o della Provincia di Milano

2.1.4 Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali e Presidenti dei Consigli di Zona del Comune di Milano

2.1.5 Prefetto di Milano

2.1.6 Questore di Milano

2.1.7 Magistrati con sede di lavoro a Milano

La durata del contrassegno è biennale a partire dalla data del rilascio, salvo cessazione della carica, e riporta il numero di targa del veicolo. Per la categoria di cui al punto 2.1.4, la validità del contrassegno sarà corrispondente alla durata del mandato, salvo cessazione anticipata della carica e sul contrassegno potranno essere indicate un massimo di due targhe.

La domanda deve essere presentata dal diretto interessato secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento.

Per i Magistrati, le singole richieste devono essere presentate cumulativamente dal Presidente della Corte d'Appello, dal Procuratore Generale o dal Presidente del TAR o loro delegati, secondo le rispettive competenze.

2.2 ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E FUNZIONALI:

Veicoli di servizio che rientrano nelle categorie sotto elencate:

2.2.1 veicoli di proprietà o in disponibilità (nelle forme previste dagli artt. 91 e 93 del vigente Codice della Strada) di enti della Pubblica amministrazione aventi sede nella città di Milano;

2.2.2 veicoli di proprietà o in disponibilità (nelle forme previste dagli artt. 91 e 93 del vigente Codice della Strada) del Comune di Milano;

La durata del contrassegno è biennale a partire dalla data del rilascio e riporta il numero di targa del veicolo.

La domanda può essere presentata per singolo mezzo o cumulativamente secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento.



2.2.3 veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio dal personale dipendente del Comune di Milano, espressamente autorizzato all'uso della propria autovettura privata per esigenze di servizio.

La durata del contrassegno è annuale, a partire dalla data del rilascio, e riporta il numero di targa del veicolo.

La domanda deve essere presentata dal diretto interessato secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento e vistata dal dirigente competente.

2.3 OSPEDALI:

Veicoli di proprietà o nella disponibilità (nelle forme previste dagli artt. 91 e 93 del vigente Codice della Strada) di Ospedali accreditati presso il SSN.

La durata del contrassegno è biennale a partire dalla data del rilascio e riporta il numero di targa del veicolo.

La domanda può essere presentata per singolo mezzo o cumulativamente secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento.

2.4 ASSOCIAZIONI A CARATTERE ASSISTENZIALE:

Veicoli di proprietà o nella disponibilità (nelle forme previste dagli artt. 91 e 93 del vigente Codice della Strada) di associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria.

Sono assimilate a tali Associazioni le Fondazioni aventi analoghe finalità e le Organizzazioni di protezione civile, limitatamente ai mezzi dedicati alle erogazioni dei servizi.

La durata del contrassegno è biennale a partire dalla data del rilascio e riporta il numero di targa del veicolo.

La domanda può essere presentata per singolo mezzo o cumulativamente secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento.

2.5 ENTI, SOCIETA', AZIENDE ESERCENTI UN PUBBLICO SERVIZIO:

Automezzi operativi attrezzati per gli interventi in disponibilità, nelle forme previste dagli artt. 91 e 93 del vigente Codice della Strada, di enti, società, aziende di pubblico servizio (gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, igiene ambientale e raccolta rifiuti).

La durata del contrassegno è biennale a partire dalla data del rilascio e riporta il numero di targa del veicolo.

La domanda può essere presentata per singolo mezzo o cumulativamente secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento.

2.6 RADIO E RETI TELEVISIVE IN GENERE:

Automezzi operativi utilizzati dalle emittenti televisive e radiofoniche, purché strumentali all'espletamento della loro attività e non destinati esclusivamente al trasporto di persone.



La durata del contrassegno è biennale a partire dalla data del rilascio e riporta il numero di targa del veicolo.

La domanda può essere presentata per singolo mezzo o cumulativamente secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento.

2.7 SERVIZIO DI CAR SHARING:

2.7.1 Veicoli adibiti al servizio di Car Sharing espletato in forza di concessione o di contratto di servizio con il Comune di Milano, la Provincia di Milano o la Regione Lombardia.

2.7.2 Veicoli adibiti al servizio di Car Sharing espletato da soggetti privati che non rientrano nella categoria 2.7.1, per i quali si rimanda alle specifiche pattuizioni contrattuali vigenti.

La durata del contrassegno è annuale e riporta il numero di targa del veicolo.

La domanda deve essere presentata cumulativamente secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento.

2.8 VEICOLI A COMPLETA TRAZIONE ELETTRICA:

Si rinvia alla specifica disciplina di cui all'ordinanza n. 70490/2013 nonché alla determina dirigenziale n. 258 del 12.11.2013 ed alle eventuali successive modifiche e/o integrazioni riferite ad entrambe.

3. PREVIA AUTORIZZAZIONE E OBBLIGO DI ESPOSIZIONE CONTRASSEGNO PER LA SOSTA VALIDO SU UNO O PIU' AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE

3.1 CONSIGLIERI DI ZONA DEL COMUNE DI MILANO:

Veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio dai consiglieri di zona del Comune di Milano.

La durata del contrassegno è corrispondente alla durata del mandato elettivo, salvo cessazione anticipata della carica e sul contrassegno potranno essere indicate un massimo di due targhe.

La domanda deve essere presentata dal diretto interessato secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento.

La validità del contrassegno sarà limitata agli ambiti della Zona di decentramento.

3.2 MEDICI:

Veicoli utilizzato per le visite domiciliari, di proprietà del singolo Medico Generico o Pediatra accreditati presso il SSN, con ambulatorio ubicato in Milano.

La durata del contrassegno è biennale a partire dalla data del rilascio e riporta il numero di targa del veicolo.

La domanda deve essere presentata dal diretto interessato secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento.

La validità del contrassegno sarà limitata all'ambito di sosta in cui ha sede lo studio/ambulatorio, purché non coincidente con l'ambito di residenza.



3.3 FUNZIONI DI PRIMARIA UTILITA' PUBBLICA:

Veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio dal personale delle forze dell'ordine e sanitario, espressamente autorizzato all'uso della propria autovettura privata per esigenze di servizio.

La durata del contrassegno è annuale, a partire dalla data del rilascio, e riporta il numero di targa del veicolo.

La validità del contrassegno sarà limitata all'ambito di sosta in cui ha sede il comando/ospedale.

La domanda deve essere presentata dal diretto interessato secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento e vistata dal dirigente competente.

4. PREVIA AUTORIZZAZIONE E OBBLIGO DI ESPOSIZIONE CONTRASSEGNO PER LA SOSTA VALIDO SU UNO O PIU' AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE CON VALIDITA' TEMPORALE RIDOTTA

4.1 ORGANIZZATORI DI EVENTI:

Veicoli di società o associazioni che organizzano l'evento.

La durata del contrassegno comprende l'evento e i tempi per il montaggio e smontaggio degli allestimenti, e riporta il numero di targa del veicolo.

La validità del contrassegno sarà limitata all'ambito di sosta in cui si svolge l'evento.

La domanda, con lettera accompagnatoria delle competenti Direzioni Comunali coinvolte, deve essere presentata dal diretto interessato secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento, anche cumulativamente per un numero di veicoli da concordare con i competenti uffici in relazione alle caratteristiche dell'evento.

4.2 ASSISTENZE DOMICILIARI:

Veicoli di proprietà di chi presta assistenza domiciliare a soggetti affetti da infermità a carattere temporaneo, certificata dal medico curante, o che siano in attesa di completare l'iter per l'ottenimento del "contrassegno sosta disabili".

La durata del contrassegno non potrà superare i sei mesi, ed è rinnovabile una sola volta a condizione che l'assistito abbia avviato le procedure di richiesta "pass disabili".

La validità del contrassegno sarà limitata all'ambito di sosta in cui risiede l'assistito e riporta il numero di targa del veicolo.

5. ALTRE CATEGORIE:

5.1 CONTRASSEGNI SENZA INDICAZIONE DEL NUMERO DI TARGA:

Per i mezzi privati utilizzati per ragioni di servizio, è ammessa la deroga alle previsioni in merito all'obbligo di indicazione della targa sul contrassegno,



limitatamente ai casi, che dovranno essere valutati dagli uffici competenti, in cui sussistano specifiche esigenze operative legate ad un uso a rotazione del contrassegno che consenta una sensibile riduzione del numero complessivo degli stessi.

La durata del contrassegno è annuale, a partire dalla data del rilascio.

La validità del contrassegno sarà limitata agli ambiti di sosta concordati con gli uffici competenti.

La domanda deve essere presentata cumulativamente dal dirigente competente.

Nel caso della categoria di cui al punto 3.3, il numero massimo di contrassegni rilasciati per comando/ospedale sarà da concordare con gli uffici competenti, tenendo conto degli stalli di sosta in superficie riservati all'uso esclusivo, valutando l'impatto sull'offerta di sosta nell'area.

5.2 CONTRASSEGNI RILASCIATI SU RICHIESTA DI AGENZIE DI STAMPA, GIORNALI QUOTIDIANI, RADIO E TELEVISIONI.

Veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio dal personale e/o collaboratori delle agenzie di stampa, giornali quotidiani, emittenti radiofoniche o televisive, espressamente autorizzato all'uso della propria autovettura privata per esigenze di servizio.

La durata del contrassegno è annuale, a partire dalla data del rilascio, e riporta il numero di targa del veicolo.

La validità del contrassegno può essere limitata all'ambito di sosta in cui ha sede l'attività.

I permessi rilasciabili per ogni attività, fino ad massimo di 5, saranno commisurati al numero dei dipendenti impiegati nelle sedi di Milano e provincia, secondo i parametri definiti nel disciplinare.

La domanda deve essere presentata cumulativamente dal direttore responsabile dell'agenzia o del responsabile della redazione di Milano della testata giornalistica quotidiana, televisiva o radiofonica, secondo le disposizioni contenute nel disciplinare attuativo del presente provvedimento.

5.3 CONTRASSEGNI RILASCIATI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE:

Per casistiche non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti precedenti, ove sussistano particolari ragioni di sicurezza e riservatezza certificate dal Comandante della Polizia Locale di Milano, potranno essere rilasciati dagli uffici competenti un numero limitato di contrassegni.

La durata del contrassegno è annuale, a partire dalla data del rilascio, e riporta il numero di targa del veicolo.

DISPONE CHE

Tutti i nuovi pass dovranno avere grafica e numerazione univoca attribuita dal Settore Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità. I pass in corso di validità aventi caratteristiche grafiche e di numerazione difformi dovranno essere adeguati al rinnovo.





Tutti i pass già in uso in cui non risulta chiaramente leggibile il periodo di validità, devono essere rinnovati in conformità alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Gli elenchi dei provvedimenti finali, adottati dagli Uffici competenti ai sensi della presente ordinanza, saranno pubblicati ed aggiornati ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce le disposizioni attinenti la disciplina in oggetto, contenute nell'ordinanza n. 50931/2002.

Sono altresì revocate:


- le ordinanze specifiche relative ai permessi di sosta per determinate categorie identificate con i codici AM, AS, AM-AS, ED, AU, AO, OL e BG, adottate per i diversi ambiti di sosta regolamentata;
- l'ordinanza n. 62165 del 7 novembre 2008 relativa al rilascio di contrassegni tipo BG a favore dei medici di famiglia convenzionati ASL;
- l'ordinanza n. 42958 del 15 luglio 1996 relativa all'esclusione del pagamento della tariffa oraria di alcune categorie di veicoli.


Al presente provvedimento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio nei modi e tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.


IL DIRETTORE DEL SETTORE
PARCHEGGI E SPORTELLO UNICO
PER LA MOBILITÀ
Ing. Salvatore Barbara

IL DIRETTORE CENTRALE
MOBILITÀ, TRASPORTI, AMBIENTE ED
ENERGIA

Arch. Filippo Salicci

L'ASSESSORE ALLA
MOBILITÀ, TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA

Dott. Pierfrancesco Maran